

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE RUGGIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO/POL. D. MARCONI DEL 9.3.2008** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. VISENTIN GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 MESI A FAR TEMPO DALL’1.9.2009 E FINO AL 31.1.2010 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 1, OGGI 10, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4313/612PF06-07/AM/MA DEL 4.2.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Visentin Gabriele ridetermina la sanzione inflitta a 5 mesi di inibizione decorrenti dalla pubblicazione del presente dispositivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 7 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete